



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2010
COM(2010)360 definitivo

2010/0193 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 17 febbraio 2010 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CEE, con lettera del 4 maggio 2010, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 7 maggio 2010 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo I, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Il massimale di volume d'affari annuo varia da Stato membro a Stato membro, in particolare in funzione della loro data di adesione. Per gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978, l'articolo 287 della direttiva IVA ha fissato la soglia del volume d'affari annuo. La soglia per la Lettonia è stata fissata a 17 200 EUR che corrispondevano a 10 000 LVL, calcolati in base al tasso di conversione del giorno dell'adesione (articolo 287, punto 10, della direttiva IVA).

La richiesta di deroga della Lettonia mira a semplificare il sistema dell'IVA per le piccole imprese attraverso questa misura di semplificazione a favore dei contribuenti con un volume d'affari annuale non superiore a 50 000 EUR. Questa misura ridurrà considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime e le esenterà da molti degli obblighi previsti dalle disposizioni IVA normali.

Il regime sarà facoltativo per i soggetti passivi, e in caso di aumento della soglia, la Lettonia prevede che circa il 60% dei soggetti passivi ammissibili (32 494 soggetti passivi nel 2008) si avvarranno della misura di semplificazione.

In base all'analisi effettuata dalla Lettonia delle dichiarazioni IVA degli operatori economici che rientrano nella soglia prevista, l'importo netto dell'IVA che questi soggetti passivi dovrebbero versare nel bilancio nazionale è di segno negativo. Di conseguenza, la misura proposta non avrebbe nessuna incidenza sull'importo

complessivo delle entrate dell'IVA riscosse allo stadio del consumo finale.

La deroga sarà valida fino al 31 dicembre 2013 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca il volume d'affari annuo al di sotto del quale un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA, se questa entrerà in vigore prima di tale data.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione mira a introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 50 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per la Lettonia ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 50 000 EUR.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito elencati.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: decisione.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la concessione di deroghe alle norme IVA comuni è possibile soltanto con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 17 febbraio 2010 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Tale misura esenterà detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CEE, con lettera del 4 maggio 2010, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 7 maggio 2010 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume annuale per il regime supera quella attualmente consentita alla Lettonia ai sensi dell'articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, che ammonta a 17 200 EUR.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; al tempo stesso, poiché la misura è facoltativa, essa lascia libere le imprese di scegliere il regime IVA normale.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (5) Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004², al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d'affari annuo per la franchigia d'imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l'importo. La domanda presentata dalla Lettonia è conforme alla predetta proposta.
- (6) La deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 50 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o il 31 dicembre 2013.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

² COM (2004) 728 definitivo (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 8).